

CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Consiglio dell'Ordine Nazionale Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Via Po, 22 00198 Roma

www.conaf.it

protocollo@conafpec.it

ServizioSegreteria@conaf.it

Approvato con Delibera di Consiglio n. 411 del 12-13/09/2017 Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Breviter CONAF),

- VISTO l'articolo 26, comma 1, lett. b) della Legge 3 del 7 gennaio 1976 che attribuisce al Consiglio Nazionale il compito di coordinare e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al

perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

- Visto il Regolamento Generale del CONAF;

- Visto il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale del CONAF;

VISTO il Regolamento per la Formazione professionale continua CONAF approvato con delibera di

Consiglio n. 308 del 23 ottobre 2013;

<u>Ritenuta</u> l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dei Congressi del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali al fine di razionalizzare

l'attività;

Adotta Il seguente Regolamento

CAPO I

PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI ORDINI TERRITORIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e del contributo economico da parte del Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali ed alle Federazioni in relazione all'organizzazione di eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, promossi anche in associazione con altri Ordini e con i soggetti autorizzati nell'ambito del Regolamento di Formazione a carattere nazionale nonché di eventi culturali con istituzioni pubbliche o associative aventi finalità non lucrative.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione delle iniziative volte al miglioramento e perfezionamento professionale degli iscritti.

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI EDIZIONE N° 02 REV 01 – ROMA del 13.09.2017

Approvato con delibera n.411 nella seduta del Consiglio del 12- 13 Settembre 2017

Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad iniziative finalizzate alla formazione professionale ed all'aggiornamento degli iscritti.

Il patrocinio può essere associato a forme di sostegno economico alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni per la concessione del patrocinio

- 1. La concessione del patrocinio da parte del Consiglio Nazionale è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) l'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio deve rientrare tra gli eventi formativi inseriti nel Piano Formativo e ritenuti conformi dal Consiglio Nazionale così come disciplinato dal Regolamento per la Formazione professionale continua;
- b) l'evento deve avere una rilevanza nazionale o internazionale;
- c) il programma deve riservare un intervento ai rappresentanti del Consiglio Nazionale appositamente delegati.

Articolo 3

Procedura per la concessione del patrocinio

Gli Ordini interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale. La domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Ordine o della Federazione, deve essere richiesta nella definizione dell'implementazione del Piano Formativo annuale. Si dovrà inoltre specificare se siano state avviate richieste di patrocinio anche presso altre istituzioni.

La richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento per essere esaminata in tempo utile dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifica delibera la propria determinazione, sia positiva che negativa, in merito alla concessione del patrocinio. La concessione del patrocinio comporta l'impegno da parte dell'Ordine o della Federazione richiedente di far pervenire, a conclusione dell'evento, una breve relazione riassuntiva dalla quale della categoria.



Articolo 4

Patrocinio associato a sostegno economico

Il Consiglio Nazionale può riconoscere un contributo alle spese di organizzazione dell'evento a cui conceda il proprio patrocinio purché le spese per l'organizzazione dell'evento risultino eccedenti rispetto alle entrate relative.

Il contributo, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio preventivo nel Fondo Formazione, potrà essere erogato nella misura massima di euro mille e per non più di un evento per ogni Ordine o Federazione per ciascun anno.

Il contributo viene erogato successivamente allo svolgimento dell'evento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 5

Richiesta di contributo

La domanda di contributo deve essere corredata dal rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese nonché dalla documentazione relativa agli interventi svolti e/o da una relazione riassuntiva dei lavori. Il Consiglio Nazionale si riserva di pubblicare sull'organo di stampa nazionale di categoria il materiale ricevuto.

Articolo 6

Esclusione dal contributo

Il contributo non potrà essere erogato a favore degli Ordini che non siano in regola con il pagamento dei contributi di cui di cui all'art. 26, comma 1, lettera g).della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.



CAPO II

PATROCINIO A SOGGETTI DIVERSI DAGLI ORDINI TERRITORIALI E DELLE FEDERAZIONI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

7 Articolo

Patrocinio a soggetti diversi dagli Ordini e Federazioni

Il patrocinio può essere concesso a titolo gratuito anche a soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, per iniziative che il Consiglio Nazionale ritenga meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali.

La concessione del patrocinio da parte del Consiglio Nazionale è decisione discrezionale e non comporta l'erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente.

Il patrocinio viene concesso ad una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio debbono presentare apposita istanza scritta al Consiglio Nazionale, almeno 40 giorni prima della data di inizio della iniziativa programmata. Alla domanda deve essere allegato il programma definitivo dell'iniziativa che deve riservare un intervento ai rappresentanti del Consiglio Nazionale.

La concessione del patrocinio comporta l'impegno da parte del soggetto richiedente di far pervenire al Consiglio Nazionale, a conclusione dell'evento, una comunicazione contenente l'esito dell'iniziativa.

Art. 8

Norme comuni e finali

a) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale del CONAF, www.conaf.it e sul sito dell'Amministrazione Trasparente.

Il Consigliere Segretario



Il Presidente

